



Città di Palermo

CARTA COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Principi

Art.1 – Profili istituzionali

- 1) Il Comune di Palermo, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura e il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale civica e dell'ambiente.
- 2) Il Comune di Palermo riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli Organi di vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.
- 3) La città di Palermo, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
- 4) Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
- 5) Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 –Valori etici e culturali

- 1) Il Comune di Palermo, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà ad ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
- 2) Il Comune di Palermo, opera affinché sia promosso nel sistema educativo e informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
- 3) Il Comune di Palermo, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 – Competenze del Comune

- 1) Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero.
- 2) In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

- 3) Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nella presente Carta anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
- 4) In applicazione della legge regionale 15/2000 e successive modifiche il Comune di Palermo promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita degli animali domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale e alla prevenzione del randagismo.

Art. 4 - Tutela degli animali

- 1) Il comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
- 2) Il Comune, in base alla Legge 281 /91 (aggiornata al 30/07/2004) ed alla conseguente legge regionale, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- 3) Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.5 - Definizioni

- 1) La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui alla presente Carta, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 6 - Ambito di applicazione

- 1) Le norme di cui alla presente Carta si applicano agli individui di tutte le specie animali che ritrovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del comune di Palermo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - Obblighi dei detentori di animali

- 1) Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
- 2) Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
- 3) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, classi di età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono.
- 4) A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- 5) I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.

- 6) Il competente Ufficio per la tutela degli animali, promuove ed incentiva annualmente anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende ASL, dei veterinari liberi professionisti e della polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

Art. 8 - Maltrattamento di animali

- 1) È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
- 2) È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
- 3) È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
- 4) È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
- 5) È vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
- 6) È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
- 7) È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
- 8) È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- 9) È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
- 10) È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
- 11) È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
- 12) È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi box dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 13) È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
- 14) È vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
- 15) È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente, anche se all'ombra e con i finestrini aperti. È altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.

- 16) È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario il quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine del trattamento.
- 17) È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.
- 18) È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data di inizio e fine del trattamento.
- 19) È vietato stabulare animali in gabbie con la totale pavimentazione in rete.
- 20) È vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta dal medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data di inizio e fine del trattamento.
- 21) È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
- 22) È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psichico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici.
- 23) È vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri e i Parchi autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione, ai soli fini della detenzione temporanea, si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
- 24) È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dagli uffici competenti. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali del Comune di Palermo con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
- 25) Il Comune di Palermo sostiene la proposta in seno al Parlamento nazionale di vietare l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
- 26) È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
- 27) È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario o da un educatore cinofilo iscritto all'Albo nazionale degli esperti che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
- 28) Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
- 29) È vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

Art. 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

- 1) È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle norme sanitarie.
- 2) Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti, che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare, sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dagli uffici competenti regionali e deve essere altresì comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.

Art. 10 - Abbandono di animali

- 1) È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- 2) Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
- 3) È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 - Avvelenamento di animali

- 1) Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala alle Autorità competenti indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- 2) Le Autorità competenti determineranno proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili

- 1) È consentito l'accesso degli animali negli arenili e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Palermo secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
- 2) Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino. La salita sui mezzi di superficie è concessa dalla porta anteriore mentre sui mezzi su rotaia la salita e la discesa sono possibili sul primo e sull'ultimo vagone.
- 3) Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

- 4) Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di primo soccorso.
- 5) Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.
- 6) Per la regolamentazione dell'accesso agli arenili dedicati, entro il 31 marzo di ogni anno l' Ufficio competente per la tutela degli animali proporrà le modalità di utilizzo degli spazi opportunamente individuata tal fine.
- 7) Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 13 - Divieto di accattonaggio con animali

- 1) È fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per pratica dell'accattonaggio.
- 2) Oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla presente Carta, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.

Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

- 1) È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale, di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzoanimale, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
- 2) La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art.15 - Divieti e regolamentazioni di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

- 1) Nelle more dell'approvazione di legge regionale, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali. Non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati.
- 2) È vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
- 3) Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni dalla presente Carta e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998. Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.

- 4) È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
- 5) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla presente Carta.
- 6) L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, dalla Film Commission, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali che comunicherà di volta in volta alle Associazioni firmatarie del Protocollo d'Intesa che se vorranno potranno chiedere la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.

Art. 16 – Smarrimento – Rinvenimento – Affidò

- 1) In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Cinofila che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio.
- 2) Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o carcasse è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda i cani la comunicazione va effettuata al Canile Municipale, i cui operatori, tempestivamente devono sempre effettuare controllo chip in quanto potrebbe trattarsi di animale smarrito e/o abbandonato
- 3) Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata anche al Canile Municipale, mentre per i selvatici va effettuata ai Centri di Recupero autorizzati dalla Provincia.
- 4) In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.
- 5) Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisioni di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione. L'Amministrazione Comunale dovrà redarre una "black list" tramite le notizie in suo possesso e con l'ausilio delle associazioni animaliste operanti a Palermo.

Art. 17 - Fuga, cattura, uccisione di animali

- 1) La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata alle Autorità competenti.
- 2) La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipali o convenzionati con il Comune di Palermo, avviene in linea alle normative di legge e direttive vigenti nella Regione Sicilia.

Art. 18 – Pet therapy

- 1) Il Comune di Palermo promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.

- 2) A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
- 3) La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
- 4) Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet therapy , dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
- 5) Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite degli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietato l'utilizzo di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
- 6) Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consentire attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
- 7) Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati ai fini alimentari.
- 8) Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.

Art. 19 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

- 1) Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione, sentito il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno 30 giorni prima dell'evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.
- 2) È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia, di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
- 3) Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente, a seconda della specie, di acqua e di cibo.
- 4) Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
- 5) La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 7 al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
- 6) Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dalla presente Carta.

- 7) Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio competente per la tutela degli animali, potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
- 8) Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
- 9) L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere degli uffici competenti
- 10) La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati, previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulla necessità etologiche degli animali in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di legge e regolamenti.
- 11) È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 20 - Macellazione degli animali

- 1) La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
- 2) La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
- 3) È fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

Art. 21 - Inumazione di animali

- 1) Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002 con autorizzazione del Servizio veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.
- 2) Il Comune di Palermo può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente, appositi terreni recintati in comodato, finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art. 22 - Destinazione di cibo per animali

- 1) Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 23 - Scelte alimentari

- 1) Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Palermo viene garantita, a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali, uova d'allevamento all'aperto) oppure vegano (nessun prodotto di origine animale).

Art. 24 - Associazioni animaliste e zoofile

- 1) Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie di animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione della presente Carta;
- 2) Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui alla presente Carta, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

CANI

Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali

- 1) Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 27.
- 2) Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalare la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
- 3) Ogni canile rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.

Art. 26 - Divieto di detenzione a catena

- 1) È vietato detenere cani legati o a catena. È permesso, per periodi di tempo non prolungati nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 27 - Dimensione dei recinti

- 1) Per i cani custoditi in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a quanto stabilito dal regolamento della L.R. 15/00
- 2) Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati determinati dalla vigenti normative.

Art. 28 - Guinzaglio e museruola

- 1) I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi.
- 2) Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
- 3) I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
- 4) Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 29 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati

- 1) Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato, previo parere vincolante del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.
- 2) Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
- 3) È vietato l'accesso ai cani nel raggio di 100 metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.
- 4) I non vedenti accompagnati da cani guida hanno possibilità di accesso in tutti i luoghi pubblici ivi compresi gli Uffici come previsto e nel rispetto della normativa vigente.
- 5) In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e museruola, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso in tutti i cimiteri. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 30 - Aree e percorsi destinati ai cani

- 1) Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
- 2) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.

Art. 31 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti)

- 1) I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso nei modi consentiti dalle leggi regionali e nazionali e conseguenti regolamenti attuativi vigenti in materia.

Art. 32 - Cani liberi accuditi

- 1) Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 maggio 2001 n. 5, il Comune di Palermo riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.
- 2) Le associazioni animaliste, o i privati cittadini, che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed al Servizio veterinario dell'Azienda ASL territorialmente competente per il parere tecnico, il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento dei cani. Gli stessi soggetti hanno la possibilità, là dove esistono le condizioni, di richiedere la possibilità di posizionare una cuccia, quale luogo di ricovero dell'animale assistito.
- 3) I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio veterinario dell'Azienda ASL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale.
- 4) I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell'associazione animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio comunale per la tutela degli animali e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura "cane libero accudito", recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.

Art. 33 - Raccolta deiezioni

- 1) I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso, i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.
- 2) Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle feci, nel rispetto della normativa vigente.
- 3) Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri 100 dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Art. 34 - Centri di addestramento-educazione

- 1) Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani, deve presentare richiesta agli uffici competenti
- 2) All'atto della domanda, il responsabile del Centro di addestramento-educazione è tenuto a fornire il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare la disposizione della presente Carta.

Art. 35 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione, tolettatura

- 1) Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o con garante un'Associazione riconosciuta di volontariato animalista. Per tale pratica l'Ufficio competente per la tutela degli animali adoterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Carta che potrà essere aggiornato quando necessario.
- 2) La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Sicilia.
- 3) Le attività di tolettatura sono regolate dalle procedure in vigore presso il SUAP e l'ASP

GATTI

Art. 36 –Anagrafe felina

Il Comune di Palermo si avvale per qualsiasi verifica dei censimenti svolti dall'ASP.

Art. 37- Definizione dei termini usati nel presente titolo

- 1) Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
- 2) Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
- 3) La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

Art. 38 - Tutela dei gatti liberi

- 1) I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 39-Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

- 1) Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria ASL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
- 2) Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta alle Servizio veterinario dell'Azienda USL. In caso di accettazione della domanda verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
- 3) Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
- 4) La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 40 - Colonie feline

- 1) Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Palermo che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

- 2) Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
- 3) Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 41 - Alimentazione dei gatti

- 1) I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
- 2) I/le/gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

CAVALLI

Art. 42 –Anagrafe equina

Il Comune di Palermo si avvale per qualsiasi verifica dell'anagrafe equina dell'ASP

Art. 43 - Principi distintivi

- 1) Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere, sia durante le ore di lavoro, che in quelle di riposo.
- 2) Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione, così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
- 3) Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli; devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
- 4) È fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta e i box dovranno essere di misura minima di 3 metri per 3 metri.
- 5) Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
- 6) Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
- 7) Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equini, o altri ungulati, solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre

considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio veterinario Azienda USL verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.

Art. 44 - Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico

- 1) Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci:
 - T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze dal tiro
 - Lipizzani
 - Maremmani
 - Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.
- 2) Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente.
- 3) Per le licenze attualmente vigenti è autorizzato l'utilizzo di cavalli già in esercizio anche se diversi dalle razze indicate al comma 1, purché ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria.

Art. 45 - Abilitazione del cavallo

- 1) Le abilitazioni di idoneità al lavoro del cavallo sono regolate dalle procedure in vigore presso il SUAP e l'ASP

Art. 46 - Limitazioni all'uso del cavallo

- 1) I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto all'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni. È vietato bardarli e decorarli, altresì è vietato l'uso di campanellini e/o accessori che suonano. È vietato installare nelle carrozze trainate da cavalli mezzi di diffusione audio.
- 2) È fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo. È altresì proibito percorrere strade in salita fuori dalla Zona a Traffico Limitato.
- 3) Dal 1 giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle 13:00 alle 16:00.

Art. 47 - Revoca della licenza

- 1) Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione.

AVIFAUNA

Art. 48 - Detenzione e tutela dell'avifauna

- 1) Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo, all'interno della gabbia, dovranno essere sempre riforniti.

- 2) Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia Livia domestica*, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiverà, per le persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto che dovrà essere somministrato in apposite aree individuate;
 - è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato l'Ufficio competente per la tutela degli animali.
- 3) Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.
- 4) È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.
- 5) È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.

Art. 49 - Dimensioni delle gabbie

- 1) Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli. Con Ordinanza Sindacale, su proposta dell'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali, potranno essere specificate tali dimensioni.
- 2) È obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
- 3) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
- 4) È fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) strappare, tagliare le penne, salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di gestione dello stesso ad altri;
 - c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - d) mantenere i volatili legati al trespolo;

- e) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori.
- f) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo.
- g) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo.
- h) esporre volatili selvatici.
- i) è vietato l'uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
- l) il presente comma 4 non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.

ANIMALI ACQUATICI

Art. 50 - Detenzione di specie animali acquatiche

- 1) Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

Art. 51 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

- 1) Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
- 2) Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
- 3) In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 52 – Divieti

- 1) Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria ed igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni delle caratteristiche di cui al precedente articolo 51;
 - b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con una lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
 - c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
 - d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;

- e) tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

PICCOLA FAUNA

Art. 53 - Tutela della piccola fauna

- 1) Per la tutela della piccola fauna il Comune procederà in sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19. 09. 1979 (recepita con Legge 06. 08. 1981 n. 503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21. 05. 1992 (recepita con DPR 08. 09. 1997, n. 357 e successive integrazioni), nella Legge n. 157/92, nella L.R. 5 aprile 1998 n. 18.

ARTROPODI (INSETTI E RAGNI)

Art. 54 - Tutela degli artropodi

- 1) Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale, non solo dell'equilibrio ecologico del territorio, ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza, in giardini, ville storiche e parchi, è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati ad eccezione di infestazioni nocive alle specie vegetali o animali.

ANIMALI ESOTICI

Art. 55 - Tutela degli animali esotici

- 1) Il Comune di Palermo si impegna a tutelare gli animali esotici nel rispetto e applicando le normative vigenti in materia

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 – Sanzioni

- 1) Per le sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni previste dalla presente Carta si rinvia alla vigente disciplina legislativa e regolamentare

Art. 57 – Vigilanza

- 1) Sono incaricati di far rispettare la presente Carta, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato ed il Servizio Ispettivo Annonario, relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.
- 2) La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
- 3) Il Comune si impegna, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, alla formazione del personale, su etologia e legislazione in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus.

- 4) L'Amministrazione valuterà la possibilità di avvalersi, per le finalità di vigilanza e rispetto delle disposizioni della presente Carta, della Sala Operativa attualmente in funzione.
- 5) Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità, il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Art. 58- Norme transitorie

- 1) Al fine di facilitare l'adeguamento, da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali, alle innovazioni normative introdotte dalla presente Carta, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dalla Carta medesima, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli precedenti.
- 2) Le previsioni dell'articolo 23 per quanto riguarda le uova d'allevamento all'aperto e per la scelta alimentare vegana sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all'entrata in vigore dalla presente Carta.